

Pubblicata all'Albo Pretorio

Il 11-01-24
Reg. Pub. N.38



Deliberazione

Numero
35

COMUNE DI CARPINONE (PROVINCIA DI ISERNIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria Pubblica di Prima** convocazione

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30, e in continuazione, nella sala delle adunanze, previa convocazione secondo la normativa di riferimento, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COLITTI PASQUALE	P	PONTARELLI STEFANIA	P
BIONDI ANTONIO	P	MASSARO DANIELE	P
PILENZIA GABRIELE	P	PETTA ANDREA	P
ARONZI VINCENZO	A	VILLARI DEBORAH	P
VENDITTI Nicola	P	PERPETUA ANGELA	P
FABRIZIO DAVIDE	P		

Presenti n. **10** Assenti n. **1**.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott.ssa Conte Giovanna, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. COLITTI PASQUALE, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Visti, in particolare, il comma 776 della norma sopra richiamata, in base al quale *“per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296”* ed il comma 782, in base al quale restano ferme le disposizioni dell'art. 1, comma 728, della Legge 27/12/2017, n. 205, nonché dall'art. 38 del Decreto-legge 26/10/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Tenuto conto, altresì, che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, relativi alle aliquote e detrazioni del tributo:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 749, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comma stabilisce, inoltre, che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che il Comune di Carpinone ricade in area montana ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che, pertanto, i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 755, della Legge 27/12/2019, n. 160, in base al quale, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Evidenziato che l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 sancisce - a decorrere dall'anno d'imposta 2022 - l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Considerato, quindi, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, per il perseguimento dei programmi di spesa riportati nel Documento Unico di Programmazione del periodo 2024-2026, da declinare nel Bilancio di previsione 2024-2026, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2024;

Richiamata, quindi, la Deliberazione C.C. n.10 del 31.05.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà dell'amministrazione di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2024 le aliquote già adottate per l'anno 2023 articolate nelle seguenti misure percentuali:

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla Legge	Aliquota minima che può essere stabilita dal comune	Aliquota massima che può essere stabilita dal comune	Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019)	Aliquote 2023
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			Non previsto	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 *si applica una detrazione di € 200,00	Art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5 %	0	0,6 %*	Non previsto	0,6 %*
Fabbricati del gruppo catastale D	Art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76 %	1,06 %	Non previsto	1,01%
Fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso	Art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1 % (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	Non previsto	Esente per legge dal 2022

locati (Fabbricati merce)						
Fabbricati rurali strumentali	Art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1 %	0	0,1 %	Non previsto	0,00
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	Art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86 %	0	1,06 %	Non previsto	1,01 %
Aree fabbricabili	Art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86 %	0	1,06 %	Non previsto	0,76 %
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	Art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76 %	0	1,06 %	Non previsto	Esenti

Richiamato l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto il D.M. del 20 luglio 2021 recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.”;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, salvi differimenti disposti per legge;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del “prospetto delle aliquote”, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, inserimento

rinvio al 2025 dal citato art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale in materia di entrate;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU;

Dato atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione per alzata di mano dal seguente esito: favorevoli 7, astenuti 3 (Petta, Villari, Perpetua)

DELIBERA

che le premesse, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione;

1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024 come da prospetto che segue:

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla Legge	Aliquota minima che può essere stabilita dal comune	Aliquota massima che può essere stabilita dal comune	Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019)	Aliquote 2023
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			Non previsto	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	Art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5 %	0	0,6 %*	Non previsto	0,6 %*

*si applica una detrazione di € 200,00						
Fabbricati del gruppo catastale D	Art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76 %	1,06 %	Non previsto	1,01%
Fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Fabbricati merce)	Art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1 % (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	Non previsto	Esente per legge dal 2022
Fabbricati rurali strumentali	Art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1 %	0	0,1 %	Non previsto	0,00
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	Art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86 %	0	1,06 %	Non previsto	1,01 %
Aree fabbricabili	Art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86 %	0	1,06 %	Non previsto	0,76 %
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	Art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76 %	0	1,06 %	Non previsto	Esenti

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione per alzata di mano dal seguente esito: favorevoli 7, astenuti 3 (Petta, Villari, Perpetua).

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione
Carpinone :li 12-12-2023

Il Responsabile del servizio
f.to Terreri Paola

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione
Carpinone :li 12-12-2023

Il Responsabile del servizio
f.to Terreri Paola

Il Sindaco - Presidente
f.to COLITTI PASQUALE

Il Segretario Comunale
f.to Conte Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo on-line del Comune oggi *11-01-24* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al *26-01-24* ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Carpinone, li 11-01-24

Il Segretario Comunale
f.to Conte Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma terzo/quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Carpinone, li 11-01-24

Il Segretario Comunale
f.to Conte Giovanna

COPIA CONFORME all'originale, per uso amministrativo.

Carpinone, li 11-01-24

Il Segretario Comunale
Conte Giovanna